

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

Aggiornato con le modifiche di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.03.2008.

TITOLO I° NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I° DENUNCIA DI DECESSI

Art. 1

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficio di Stato Civile, a cui sono demandate le funzioni di (delegato funerario) POLIZIA MORTUARIA, entro il termine di ventiquattro ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasporto del cadavere al cimitero per la inumazione o la tumulazione o il deposito temporaneo.

La denuncia deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate.

In caso di morte in Ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato, dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato al primo comma, all'ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 dell'ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.

La denuncia viene fatta, presentando all'Ufficio di Stato Civile la scheda di morte stabilita dal Ministero dell'Interno d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica ed il certificato di morte contemplato al successivo art. 4, compilati a cura del medico curante o necroscopo con tutte le notizie riguardanti le generalità del defunto, il luogo dove avvenne il decesso, la causa di morte e le circostanze in cui essa avvenne e fornendo all'Ufficio stesso ogni altra notizia riguardante luogo e data di nascita, il sesso, lo stato civile e la condizione del defunto.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario - statistiche.

Art. 2

A prescindere dai casi di cui al precedente articolo, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, o accidentale, o delittuoso, o rivenga in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Comunale o di Pubblica Sicurezza.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Coordinatore Sanitario dell'ULSS n. 34 o funzionario da lui delegato. L'obbligo alla denuncia di cui al primo comma si estende anche ai prodotti abortivi e ai feti suddetti.

Art. 3

A termine dell'art. 103 lettera a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, gli esercenti la professione il medico chirurgo hanno l'obbligo in ogni caso di morte di persona da essi assistita di denunciare al Sindaco la malattia da essi ritenuta causa della morte entro 24 ore dall'accertamento del decesso.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità Giudiziaria.

CAPO II° RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

Art. 4

In tutti i casi la morte di una persona dovrà essere constatata da un medico, che rilascerà apposito certificato nel quale verrà indicato pure il periodo di osservazione.

Sulla base di tale certificato e sempre che non trattasi di decesso dovuto a cause delittuose il Sindaco autorizzerà il trasporto e la sepoltura della salma.

Art. 5

Nei casi di morte dovuti a causa delittuosa, fermo l'obbligo dell'accertamento sanitario a termini dell'articolo precedente, l'autorizzazione alle pratiche di trasporto, autopsia, inumazione del cadavere sarà subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Così pure nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, previo l'esame delle parti da parte del medico incaricato, il trasporto e la sepoltura avverranno solamente in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria alla quale il Sindaco avrà comunicati i risultati degli accertamenti medici.

CAPO III° DELL'OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE DEI CADAVERI

Art. 6

Di nessun cadavere può in via ordinaria, essere permessa la autopsia, l'imbalsamazione, o altri trattamenti conservativi, la congelazione o la conservazione in frigorifero, la tumulazione, l'inumazione o la cremazione, prima che siano trascorse 24 ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e gli altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico.

Art. 7

In caso di morte improvvisa, o quando vi possono essere dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico necroscopo verrà autorizzata una più lunga durata di osservazione che, di regola, non oltrepasserà, però, le 48 ore.

Art. 8

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o altre ragioni speciali lo richiedano, su accertamento del Coordinatore Sanitario dell'ULSS n. 34 o funzionario da lui delegato, il Sindaco potrà ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso a meno di 24 ore.

Art. 9

All'infuori dei casi speciali previsti dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, i cadaveri, per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia o ai conviventi, i quali dovranno provvedere a che non siano lasciati in abbandono,

usando tutte le precauzioni perchè non siano impediti eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal servizio di Igiene Pubblica.

Art. 10

Il Comune deve avere, nell'ambito del cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni anguste e povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione può essere istituito dal Comune anche presso Ospedali o altri Istituti sanitari ovvero può essere istituito in un locale ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 11

I depositi di osservazione di cui al precedente articolo devono essere tali da rendere possibile l'assistenza e la sorveglianza. Tali depositi devono, inoltre, essere tali da far avvertire agevolmente dal custode ogni eventuale manifestazione di vita.

CAPO IV° TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12

Il trasporto dei cadaveri a cura del Comune si effettuerà in appositi carri chiusi con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 N. 285.

L'Amministrazione Comunale stabilirà le modalità dei trasporti, i percorsi consentiti, le caratteristiche dei carri funebri, le tariffe nello speciale regolamento di cui al seguente articolo.

Art. 13

Ai trasporti funebri provvedono le ditte esercenti servizi di onoranze funebri scelte direttamente dai cittadini, previo pagamento al Comune di un diritto fisso la cui misura sarà determinata dalla Giunta Comunale, sia per i trasporti all'interno del Comune, sia per i trasporti dal Comune ad altro Comune.

Le ditte esercenti servizi di onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso o di avere la disponibilità di un mezzo idoneo sotto il profilo sanitario, di essere in possesso dell'autorizzazione comunale per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.

Alla spesa per i trasporti di poveri e per i cittadini benemeriti a giudizio dell'Amministrazione, potrà provvedere l'Amministrazione comunale previa gara ufficiosa tra le ditte presenti sul territorio comunale.

Art. 14

Il trasporto delle salme è regolamentato nel modo seguente:

- Non è consentito nei giorni di sabato pomeriggio, di domenica ed in quelli festivi infrasettimanali. Può essere effettuato però nei suddetti giorni, in presenza di due festività unite, nel solo mattino del secondo giorno festivo, e, per i decessi avvenuti in abitazione privata, nel periodo dal 1° Aprile al 30 Settembre, o in presenza di particolari condizioni igienico-sanitarie;
- i funerali all'interno del Comune possono aver luogo nei giorni consentiti dalle ore 8.30 alle ore 10.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 con riferimento all'inizio della cerimonia in chiesa, se ha luogo;
- i trasporti di salme in altri Comuni possono avere luogo nei giorni consentiti dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalla ore 14.30 alle ore 17.00;
- i trasporti di salme da eseguire fuori territorio del Comune possono essere effettuati anche il sabato pomeriggio purchè la sigillatura del feretro sia preventivamente fatta il sabato mattino;
- la differenza di orario fra una cerimonia funebre e l'altra non deve essere inferiore ad un'ora.

Art. 15

E' vietato recare impedimento al passaggio del corteo funebre ed altresì interrompere, scomporre o comunque ostacolare l'andamento con veicoli o in qualsiasi modo.

Art. 16

Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune o fuori dalla Provincia deve essere autorizzato dal Sindaco. Il trasporto di cadaveri al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 17

Per i trasporti da questo ad altro Comune, quando non vengono usati i carri locali sarà dovuto il diritto fisso previsto nel capitolato per i trasporti funebri e se spettanti si dovranno corrispondere eventuali diritti fissi nei Comuni di transito ed arrivo.

Art. 18

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parete esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Per i morti di malattie infettiva-diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto previste dall'art. 24 del DPR 285/90 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del DPR 285 del 10.9.1990, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del DPR stesso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto nel comma precedente.

Art. 19

Del collocamento del cadavere nelle suddette casse, si stenderà processo verbale dal Coordinatore Sanitario dell'ULSS n. 34 o funzionario da lui delegato e da un incaricato del Sindaco, in cui si descriveranno le generalità della persona defunta, la qualità delle casse e suggelli posti all'esterno. Del detto processo verbale, che porterà i fac - simili dei suggelli posti sulle casse, una copia sarà consegnata al conduttore del feretro e l'altra sarà depositata nell'Ufficio Municipale.

Art. 20

Per il trasporto di cui all'art. 18 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità

corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che con il mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

I Cimiteri che il Comune destina alla sepoltura dei cadaveri sono quelli del Capoluogo e delle frazioni di "SS. Trinità", "S. Urbano" e "Valdimolino".

CAPO V° CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 22

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a termini dell'art. 1.

Art. 23

Quando ciò non sia consentito da predisposta viabilità interna, il carro funebre non potrà entrare nel recinto del Cimitero.

Pertanto il feretro sarà scaricato davanti all'ingresso e da qui sarà portato a braccia o su apposita barella alla camera mortuaria del Cimitero dove avverrà la consegna per essere inumato o tumulato.

CAPO VI° INUMAZIONI, TUMULAZIONI

Art. 24

Le operazioni di inumazione sono eseguite a cura del personale del Comune, mentre quelle di tumulazione sono a carico del concessionario delle tombe o del loculo, che dovrà servirsi dell'impresa funebre.

Art. 25

Ogni cadavere da inumarsi nel campo comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 26

Nel piano regolatore redatto secondo le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di loculi e quelle per la costruzione di tombe di famiglia dentro il recinto del Cimitero.

Art. 27

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in campi di cui uno riservato alla sepoltura di bambini di età inferiore a 10 anni. Ciascun campo comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate orientate secondo il progetto dal piano regolatore e numerati progressivamente con appositi cippi.

Art. 28

In uno stesso campo non potranno essere seppelliti cadaveri di adulti e di bambini.

Art. 29

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila.

Art. 30

Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno. Dopo depositata la cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. La terra verrà poi diligentemente compressa.

Art. 31

Le fosse per inumazioni di cadaveri aventi oltre 10 anni di età, devono avere nella loro parte più profonda (a 2 metri) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, almeno metri 0,50, destinando così per ogni seppellimento mq. 3,50 di superficie.

Art. 32

Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al di sotto di dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2) in media la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,50, destinando così per ogni inumazione una superficie media di mq. 2.

Art. 33

E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune, nell'area del Cimitero a ciò destinata dal piano regolatore e nelle tombe di famiglia.

Art. 34

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatte, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 40 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati di dimensioni mt. 0,70 x 0,70 x 2,20; detti loculi dovranno essere realizzati in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna, costruendo alla base interna della chiusura una guscia in cemento.

Le solette orizzontali, devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del DPR 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO VIII° IMBALSAMAZIONI - CREMAZIONI - AUTOPSIE

Art. 35

L'imbalsamazione del cadavere è autorizzata, con il consenso della famiglia alla quale appartiene la salma, da Sindaco su parere del Medico Necroscopo di Igiene Pubblica e deve essere eseguita nella camera mortuaria del Cimitero da un medico legalmente abilitato il quale deve dichiarare il metodo che intende seguire e devono essere presentati i certificati separati del medico curante e del Coordinatore Sanitario attestanti che la morte non è dovuta a reato.

Art. 36

E' consentita la cremazione del cadavere che deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta

dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza;

2) certificato in carta libera del Medico curante o del Coordinatore Sanitario dell'ULSS n. 34 o funzionario da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

La cremazione può avvenire nel Cimitero se esiste il forno crematorio od in altro Cimitero previo il rilascio di autorizzazione per il trasporto del cadavere e delle ceneri.

La imbalsamazione e la cremazione non possono avvenire prima che sia trascorso il periodo di osservazione dell'articolo 6.

Art. 37

Le ceneri devono essere raccolte in una urna.

L'urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte.

L'urna cineraria deve essere di materiale refrattario e può essere collocata nel Cimitero o in cappelle o in templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabilite e che siano garantiti contro ogni profanazione.

Art. 38

Le autopsie, ad eccezione dei cadaveri deceduti in ospedali, possono essere ordinate solo dall'autorità giudiziarie e devono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Il risultato dell'autopsia deve essere comunicato all'autorità giudiziaria e al Sindaco.

Art. 39

Per il rilascio di cadaveri a scopo di studio si osservano le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 N. 285.

CAPO IX° ESUMAZIONI

Art. 40

Le esumazioni si distinguono in ordinarie o straordinarie.

Le prime hanno luogo quando, decorsi almeno 10 anni dal seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le altre allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, o per trasportarle in altre sepolture, o cremarle.

Art. 41

A norma dell'art. 7 della legge n. 204 del 9.1.1951 le salme dei caduti in guerre o per fatti di guerra sono esenti dai normali turni di rotazione ed il Comune è tenuto a conservarli fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 42

Le esumazioni ordinarie vengono, senza speciale autorizzazione, eseguite dal custode-necroforo del cimitero, sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduti i 10 anni di inumazione. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi.

Art. 43

Le ossa che si rinvergono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette-ossario a pagamento nel cimitero.

Gli avanzi degli indumenti, casse, etc. devono essere raccolti a parte e inceneriti dentro il cimitero. Le lapidi, croci, o altri ricordi posti sulla fossa dei resti esumati, qualora non siano utilizzati dai parenti per altre fosse nell'interno dello stesso cimitero entro il termine prefisso dall'Ufficio Comunale, verranno da quest'ultimo distrutti o utilizzati per l'abbellimento o le necessità del Cimitero.

Art. 44

Le esumazioni straordinarie si eseguono a richiesta della Autorità Giudiziaria in qualunque epoca dell'anno.

Art. 45

Ad ogni esumazione straordinaria devono sempre assistere un seppellitore e il Coordinatore Sanitario dell'ULSS n. 34 o funzionario da lui delegato, ad operazione compiuta, si redigerà processo verbale in doppia copia, delle quali una rimarrà presso l'Ufficio del cimitero e l'altra verrà trasmessa all'Ufficio comunale. Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla Autorità Giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

CAPO X° ESTUMULAZIONI

Art. 46

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, vengono eseguite a cura di un seppellitore, su ordine del Sindaco, allo scadere del periodo della concessione salvo eventuale richiesta di rinnovo della stessa.

Le salme estumulate, se presentano insufficiente decomposizione devono essere inumate nel campo comune per un periodo di almeno cinque anni dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 47

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi tempo e in qualunque mese dell'anno, salvo il caso di morti per malattia infettiva contagiosa per i quali l'estumulazione non potrà però essere autorizzata

prima del decorso di due anni dalla morte, a meno che il Coordinatore Sanitario dell'ULSS n. 34 e funzionario da lui delegato dichiarino che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura il Coordinatore Sanitario dell'ULSS n. 34 o funzionario da lui delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

TITOLO II° DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEL CIMITERO

CAPO I° DISCIPLINA DELL'USO DEL CIMITERO

Art. 48

La polizia del cimitero è esercitata dal Sindaco che, a mezzo dei suoi organi dipendenti, vigila a che nel cimitero stesso siano osservate le disposizioni di legge e dei regolamenti così generali come locali e potrà prescrivere tutte le misure speciali di urgenza, riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Art. 49

Nel cimitero comunale vengono ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del DPR 10.9.1990 n. 285;
- e) i resti mortali delle salme sopraelencate.

Art. 50

L'ingresso al cimitero per le visite è regolato da apposito orario fissato dalla Giunta Municipale. Fuori di tale orario nessuno può visitare il cimitero senza espresso permesso scritto dell'Autorità Municipale.

Art. 51

E' vietato a chiunque di introdurre nel cimitero animali di qualsiasi specie, biciclette od altri veicoli sia a trazione animale che meccanica.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi, tanto a trazione autonoma che spinti da persona assistente l'invalido.

Art. 52

E' vietato l'ingresso nel cimitero ai ragazzi non accompagnati da persone adulte e a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 53

Nel Cimitero si dovrà tenere un contegno decoroso:

- è vietato di camminare nei luoghi delle sepolture, di ambrattare le lapidi, le croci, i muri, i monumenti e di danneggiare in qualsiasi modo le piante, le siepi e tutto ciò che appartiene al cimitero.

- di introdursi nel cimitero a scopo di questua, oppure con cesti ed involti a scopo di mercato, e così anche di seguire funerali e di entrare nel cimitero per procacciarsi ordinazioni di lavori od altro lucro con importuna richiesta e sollecitazioni.

I visitatori devono vestire in maniera dignitosa a mantenere un contegno corretto, ed è severamente proibito di mangiare, bere, fumare, giocare e fare atti sconvenienti od irriverenti, deturpare e danneggiare i fabbricati, le tombe, i ricordi funebri, manomettere le piante, i fiori e gli ornamenti di qualunque specie. E' anche severamente proibito togliere dalle tombe o dalle fosse o da qualsiasi altro luogo del cimitero fiori o arbusti per trapiantarli altrove nel cimitero senza il permesso dei rispettivi proprietari.

E' in ogni caso assolutamente vietato asportare dal Cimitero piante o fiori cresciuti sulla terra del Cimitero stesso.

CAPO II CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 54

Nessuno può effettuare la posa di manufatti ed eseguire iscrizioni senza aver prima ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità Comunale e senza aver soddisfatta la relativa tassa a norma della tariffa in vigore.

Nel campo comune saranno collocate esclusivamente le lapidi del tipo, misura, e sagoma così come stabilito dall'Amministrazione.

Art. 55

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio.

Nessun lavoro, anche se autorizzato, potrà venire eseguito nei giorni festivi e nei quindici giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e negli otto giorni seguenti.

Art. 56

Sulle fosse del campo comune è vietata la posa stabile di corone, di vasi o fiori metallici o di celluloidi.

Art. 57

In zone particolari del cimitero è consentito costruire, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, tombe di famiglia con vasca di tumulazione, a schema fisso.

Art. 58

Per ottenere la concessione della tomba di famiglia l'interessato dovrà avanzare istanza in carta semplice all'Ufficio competente. Sarà pertanto inserito nell'apposita graduatoria dei richiedenti che verrà aggiornata con cadenza quinquennale, previa riconferma da parte dei richiedenti, dell'interesse al manufatto. Non appena all'interessato sarà assegnato il manufatto dovrà presentare ricevuta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale della tassa indicata in tariffa. Non si darà luogo a concessione di frazione di tomba.

Art. 59

La concessione della tomba è fatta per cinquanta anni, salvo rinnovo alla scadenza con diritto di prelazione. Essa risulterà da apposita scrittura privata secondo lo schema allegato (schema 1), le cui spese sono a carico del concessionario e alla stipulazione della quale il richiedente dovrà presentarsi a richiesta dell'Amministrazione Comunale. La concessione si estingue con la soppressione del cimitero e potrà essere rinnovata.

Allo scadere della concessione, su domanda del concessionario od eredi, con diritto di prelazione, può essere rinnovata la concessione della tomba dietro versamento del prezzo corrente della tomba.

Art. 60

Tutte le spese di progetto e per visite tecniche e sanitarie a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione di cui all'art. 58 e seguenti, sono a carico del concessionario.

Art. 61

In ciascuna tomba di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, e con le cautele, per quanto riguarda la cassa, di cui al precedente art. 18, è consentita la tumulazione, oltre che della salma del concessionario e di quella del di lui coniuge, anche di quelle delle persone legate al concessionario da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e gradi di cui agli artt. 75 e 76 del libro primo del Codice Civile vigente.

In detta tomba è consentita, in via provvisoria, pure la tumulazione delle salme di persone nè parenti nè affini col concessionario e suoi eredi, previa autorizzazione degli stessi, nel solo caso in cui nel cimitero momentaneamente non vi sia disponibile alcuno dei loculi di cui agli artt. 67 e seguenti del presente regolamento.

Art. 62

La tomba e il diritto d'uso della stessa non sono commerciabili, e pertanto il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti, e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione, senza pregiudizio dell'ammenda prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento, tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di sciogliere il contratto con il primo assegnatario e procedere alla stesura di un nuovo contratto con altro Concessionario.

In tal caso sarà restituito al primo assegnatario l'importo della tomba già versato, trattenendo comunque il 20% del prezzo corrente della tomba. L'80%, sempre in relazione al prezzo corrente della tomba, sarà restituito in quota proporzionale agli anni mancanti alla scadenza della concessione: - e che la tomba sia stata utilizzata - sia stata soltanto tenuta a disposizione.

Art. 63

Qualora la famiglia concessionaria di tomba o frazione di tomba venisse ad estinguersi, trascorsi dieci anni dall'ultima tumulazione, il Comune avrà la libera disposizione dei posti rimasti liberi, fermo rimanendo l'obbligo della conservazione nella sepoltura stessa delle salme o dei resti mortali esistenti, con facoltà di ridurre discrezionalmente le lapidi o monumenti installati.

La Giunta Municipale potrà cedere in uso ad altro concessionario, inserito nella graduatoria dei richiedenti, la tomba o frazione di tomba di cui sopra, facendo obbligo ai nuovi concessionari di ricordare, in posizione conveniente, il nome dei primitivi intestatari e dei tumulati.

Resta salva la facoltà del Comune di pronunciare la revoca della concessione di tombe di famiglia per motivi di funzionalità, di estetica o altri ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, qualora se ne verificassero le condizioni, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere a trasferire la concessione in altra tomba di uguale capienza.

Art. 64

Per ogni tumulazione o traslazione di salma nella tomba di famiglia sono dovute al Comune le tasse di cui alla tariffa in vigore.

Art. 65

Le tombe di famiglia ed i loculi debbono essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese della famiglia concessionaria fino a quando questa sia dichiarata estinta a termini del precedente art. 63. In caso di inadempimento e, previa diffida scritta, si procederà coattivamente d'ufficio a spese degli interessati da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

Art. 66

Nessun motto, epitaffio o scritto funerario in genere potrà stabilmente collocarsi sia esternamente che internamente alla tomba di famiglia senza la preventiva approvazione dell'Autorità Municipale e senza che sia stata soddisfatta la tassa di cui alla tariffa in vigore.

Art. 67

Negli archi od intercoloni riservati al Comune è consentita, contro il pagamento delle tasse di cui alla tariffa in vigore, la tumulazione di salme in appositi loculi costruiti a cura e spese dell'Amministrazione Comunale nelle dimensioni e con le caratteristiche di solidità, di impermeabilità e di sicurezza a norma di legge e del presente regolamento.

Art. 68

L'uso dei suddetti loculi è concesso a periodi di anni trenta dalla data della concessione, salvo rinnovo di dieci anni in dieci anni alla scadenza con diritto di prelazione.

Art. 69

E' ammesso il vincolo del loculo richiesto solo per fila orizzontale in modo che le tumulazioni precedano ordinatamente senza soluzione di continuità.

Art. 70

I loculi saranno dati in concessione solo al momento del decesso di un familiare del richiedente, con il solo vincolo della fila orizzontale in modo che le tumulazioni procedano ordinatamente senza soluzione di continuità. Anche i loculi che si rendessero disponibili per rinuncia prima del decorrere dei termini di concessione oppure per scadenza dei termini di concessione, saranno riassegnati solo al momento di effettivo decesso di un familiare del richiedente. Unica eccezione la possibilità di trasferimento di salma da tomba a loculo.

Art. 71

La concessione del loculo per un periodo di anni trenta si farà constatare da apposita scrittura privata secondo lo schema allegato (schema 2) le cui spese sono a carico del concessionario.

Art. 72

Allo scadere della concessione, su domanda da parte del concessionario od eredi, con diritto di prelazione, può essere rinnovata di dieci anni in dieci anni, dietro versamento del 30% del prezzo corrente del loculo.

Art. 73

Il loculo è ceduto con la lapide in marmo che costituisce pure la tavola di chiusura del loculo. Sulla stessa il concessionario, entro tre mesi dalla tumulazione, provvederà a sua cura e spese alla scritta dell'epigrafe ed alla applicazione delle decorazioni, secondo schemi approvati dall'Amministrazione comunale.

Art. 74

In ogni loculo sarà tumulata una salma previamente chiusa in doppia cassa di cui una di metallo saldato a fuoco e l'altra di legno di essenza forte, a norma del precedente articolo 18. Allo scadere della rotazione i resti delle salme tumulate nonché i resti mortali provenienti dalle esumazioni nel campo comune o da altri posti di inumazione o di tumulazione saranno depositati nell'ossario comune quando la famiglia o persona interessata non ritenga di collocarli a pagamento in apposite cellette a norma dell'art. 76 del presente regolamento. E' consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un tumulo presente un feretro.

Art. 75

Tumulata la salma nel loculo essa non ne potrà mai venire estumulata per tutta la durata della concessione se non nei casi previsti dal precedente art. 47 del presente regolamento.

I loculi e il diritto d'uso degli stessi non sono commerciabili, e pertanto il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti, e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione, senza pregiudizio dell'ammenda prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento, tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di sciogliere il contratto con il primo assegnatario e procedere alla stesura di un nuovo contratto con altro Concessionario.

In tal caso sarà restituito al primo assegnatario l'importo dei loculi già versato, trattenendo comunque il 20% del prezzo corrente dei loculi. L'80%, sempre in relazione al prezzo, corrente dei loculi, sarà restituito in quota proporzionale agli anni mancanti alla scadenza della concessione: - e che i loculi siano stati utilizzati; - e che siano stati soltanto tenuti a disposizione.

Art. 76

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione ordinaria e straordinaria del campo comune e che le famiglie interessate non intendessero di mandare nell'ossario comune, sono concesse, per un periodo di 30 anni, apposite cellette che l'Amministrazione a proprie cure costruisce. La concessione delle cellette avviene con le stesse modalità note per i loculi, ivi compreso l'apposito contratto secondo lo schema allegato.

Le cellette non sono commerciabili e per esse si applica quanto stabilito in merito nel precedente art. 75 del presente regolamento.

Art. 77

In ogni celletta ossario non potranno essere depositati che i resti di una sola salma previamente chiusi in adatta cassetta di legno o lamiera.

Art. 78

Nelle zone appositamente ricavate nel cimitero possono essere poste a disposizione dei privati e date in concessione per la durata di cinquanta anni, terreni per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.

Alla scadenza della concessione, su domanda, del concessionario od eredi con diritto di prelazione può essere rinnovata la concessione dell'area dietro versamento del prezzo corrente delle aree cimiteriali.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e planivolumetriche indicata dalla Giunta Comunale che avrà, altresì, la facoltà di stabilire che i relativi progetti vengano predisposti unitariamente dagli assegnatari di aree diverse, ma appartenenti ad un unico lotto.

I progetti dovranno essere preventivamente approvati secondo quanto previsto dall'art. 94 del DPR 285/90.

Le tombe di famiglia e i monumenti in parola devono essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese della famiglia concessionaria fino a quando questa sia dichiarata estinta a termini del precedente art. 63. In caso di inadempimento e, previa diffida scritta, si procederà coattivamente d'ufficio a spese degli interessati da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

Prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere dell'ULSS competente per territorio.

La concessione delle aree cimiteriali avviene con le stesse modalità note per le altre concessioni, ivi compreso l'apposito contratto secondo lo schema allegato.

Le aree cimiteriali non sono commerciabili e per esse si applica quanto stabilito in merito nel precedente art. 62 del presente regolamento.

Il diritto d'uso dell'area non è commerciabile, e pertanto il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirlo ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarlo, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione, senza pregiudizio dell'ammenda prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento, tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di sciogliere il contratto con il primo assegnatario e procedere alla stesura di un nuovo contratto con altro concessionario.

In tal caso l'Amministrazione riconoscerà un rimborso pari alla tariffa in vigore per le aree al momento della rinuncia.

Per i manufatti costruiti da privati, su aree in concessione temporanea, l'Amministrazione riconoscerà un rimborso determinato sulla scorta di una perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che terrà conto del costo di costruzione al momento della rinuncia, quantificato in relazione agli anni di vetustà, alle caratteristiche costruttive, ed allo stato di conservazione.

Art. 79

Le concessioni relative al presente Regolamento, scadute, e per le quali concessionari od eredi, non richiedono il rinnovo, possono essere date in concessione ad altri come segue:

- le tombe di famiglia, i loculi, e le cellette ossario, costruiti dal Comune, saranno valutate al prezzo corrente al momento della concessione, previa le eventuali necessarie manutenzioni a carico del Comune;
- le aree cimiteriali per costruzione di tombe di famiglia da parte di privati saranno concesse al prezzo corrente al momento della nuova concessione;
- i manufatti costruiti da privati su aree date in concessione saranno valutati con gli stessi criteri di cui al precedente art. 78.

Per nessuna ragione si farà luogo alla restituzione sia parziale che totale di tasse cimiteriali deliberatamente pagate a termine della tariffa in vigore.

Art. 80

L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle concessioni cimiteriali perpetue o temporanee per motivi di interesse pubblico. In tal caso essa garantirà la continuità della concessione in analoghi altri manufatti. In caso di rinuncia volontaria a concessioni perpetue l'Amministrazione non riconoscerà alcun rimborso, per i manufatti costruiti da privati per quanto riguarda tombe di famiglia o cappelle.

Per quanto riguarda la concessione perpetua di loculi o cellette, l'Amministrazione riconoscerà la restituzione del 30% delle tariffe in vigore al momento della rinuncia, mentre per quanto riguarda la concessione perpetua di aree, l'Amministrazione riconoscerà un rimborso pari alla tariffa in vigore per le aree al momento della rinuncia.

Art. 80/bis

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette, tombe ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi o busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 81

Il servizio di illuminazione delle tombe a luce perpetua sarà svolto dall'Amministrazione oppure anche dato in appalto a terzi. In questo caso esso sarà regolato da apposito disciplinare- contratto.

TITOLO III° DEL PERSONALE DEL CIMITERO

Art. 82

Al servizio del cimitero sono addetti n. 1 custode-necroforo e n. 3 operai.

Art. 83

Il custode-necroforo è nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al regolamento organico.

Il custode per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 22 del presente regolamento. Egli inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare fornito dall'Ufficio Comunale:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite nel campo comune, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione sopra indicato, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati sia nei loculi che nelle tombe di famiglia, con la indicazione del luogo dove sono stati deposti.
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, o di ceneri.

Altri obblighi del custode:

Il custode, direttamente o tramite gli operai, deve:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero, e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero;
- tenere in stato di decenza e netto da erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e la immediata strada di accesso;
- tenere costantemente puliti i viali e coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno del cimitero, sue adiacenze e lungo la strada di accesso;
- scavare le fosse occorrenti per inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
- assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavacri, ecc.;
- sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;
- scavare e chiudere le fosse ed esumare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadaveri, dietro ordine scritto del Sindaco o delle altre autorità preposte (in qualsiasi tempo ed ora) nei modi previsti dagli artt. 83 e 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
- raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate, ed abbruciare nel recinto del cimitero stesso i resti delle casse mortuarie e degli indumenti;
- vietare il collocamento di croci, di lapidi, iscrizioni e la esecuzione di qualsiasi lavoro, senza il permesso scritto della Autorità Municipale, e denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;

- tenere costantemente aggiornato, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, e al loro trasporto alla camera mortuaria o direttamente nelle fosse, per l'inumazione, o nei loculi e nelle tombe di famiglia, per la tumulazione;
- non riscuotere, per nessuna ragione, alcuna delle tasse di cui alla tariffa in vigore dovendo esse essere incassate unicamente dal Tesoriere Comunale dietro ordine del Municipio, nè pretendere che alcuno paghi somme per sue prestazioni nel cimitero non contemplate in tariffa;
- di trovarsi presente nel cimitero, nei giorni ed ore stabiliti nella tabella affissa all'esterno del cimitero stesso.

TITOLO IV° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84

Per la soppressione del cimitero e sue conseguenze, per i reparti speciali entro il cimitero, le sepolture private fuori dei cimiteri, le camere mortuarie, la sala per le autopsie e l'ossario si applicano le norme speciali contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 N. 285.

Art. 85

Per quanto non fosse contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 ed al T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

TITOLO V° DISPOSIZIONI PENALI

Art. 86

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, quando non siano punibili ai sensi del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 o da altre leggi saranno punite ai sensi dell'art. 106 della legge Comunale e Provinciale T.U. 1934 modificato con l'art. 9 della legge 9.6.1947 n. 530.

Art. 87

La conciliazione in via amministrativa delle contravvenzioni si farà con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 107 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale T.U. 1934.

Art. 88

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui potestà, direzione e sorveglianza nel caso di insolvenze del condannato, sono applicabili le disposizioni del Codice Penale.

Art. 89

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo. Il regolamento di polizia mortuaria precedentemente approvato cessa di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure tutti gli atti e le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia mortuaria, non conformi, contrarie o comunque incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.